PROVINCIA DI......

nomato,

e dello

e che il osto un

norme:

resente

to delle i e per

# REGOLAMENTO COMUNALE per il servizio di economato

## SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
1	Scopo del regolamento
2	Affidamento del servizio - Compenso
3	Competenze dell'economo
4	Responsabilità dell'economo
5	Anticipazioni all'economo
6	Attività dell'economo - Limiti
7	Procedure per i pagamenti dell'economo
8	Rimborsi delle somme anticipate
9	Anticipazioni provvisorie dell'economo
10	Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'economo
11	Riscossione di somme
12	Registri obbligatori per la tenuta del servizio di economato
13	Tenuta degli inventari e consegna dei materiali
14	Acquisto di nuovi materiali d'uso
15	Registro di carico e scarico dei materiali di consumo
16	Manutenzione di beni mobili
17	Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti
18	Controllo del servizio di economato
19	Conto della gestione
20	Norme abrogate
21	Entrata in vigore del presente regolamento
22	Pupblicità del regolamento

Gratione E. GASPARI - Morciano di Romagna

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

## ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1. Con il presente regolamento viene disciplinato il servizio di economato istituito con l'art. regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n....15. data ...27.06.1996..............., in applicazione del disposto dell'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 19
- 2. In ogni caso dovranno trovare applicazione le norme di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. (
  «Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di va
  soglia di rilievo comunitario con particolare riguardo allo speciale regolamento comunale attu

# ART. 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - COMPENSO

- 1. Il servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad u ruolo coadiuvato, eventualmente, da altro personale in conformità della pianta organica.
- 2. All'economo spetta il trattamento economico in relazione alla qualifica funzionale di inquadr misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-enti locali.

# ART. 3 COMPETENZE DELL'ECONOMO

- Le competenze dell'economo sono quelle risultanti dalla apposita tabella delle attribuzioni allegemento organico nonché quelle risultanti dal presente regolamento.
- 2. In ordine al maneggio dei valori l'economo dovrà attenersi, scrupolosamente, alle norme fissa sente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile.
- 3. All'economo comunale fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili e di tari dei beni individuati con deliberazione della Giunta comunale.

# ART. 4 RESPONSABILITÀ DELL'ECONOMO

- 1. L'economo, nella sua qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge 8/6/19 personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli civiti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sem cazione del presente regolamento.
- 2. Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quel sensi delle leggi vigenti, l'economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme nel regolamento organico del personale dipendente.
- 3. L'economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il nero concesse.

### AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 1
D.Lgs. 25 iebbraio 1995, n. 77.
Art. 3 - Servizio finanziario.
6. Il regolamento di contabilità disciplina
7. Lo stesso regolamento prevede i istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
Nota all'art. 2
D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.
Art. 34 -
omissis
h) è confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 28 del D.P.R. 347/83;
D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.
Indennità maneggio valori.
Art. 28 — Al personale, adipito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modali tà previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.
D.P.R. 5 maggro 1975, n. 146:  — come modificato con l'art. 1 della legge 18-11-1975, n. 613;  — come modificato, con decorrenza dai 1º-2-1981, con l'art. 19 del D.P.R. n. 310 del 9-6-1981.
Art. 4 — Agli implegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via conti- nuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera neila misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
a) maneggic valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a L. 500 milioni. L. 300 b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a L. 250 milioni. L. 600 c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a L. 100 milioni. L. 300
Ritenuta I.R.PE.F Assoggettabilità dell'indennità per maggior valore.  Dalla Risoluz. n. 10/567 del Ministero delle Finanze, in data 31-5-1975.
Non vi è, infatti, dubbio che dette indennità appiano la natura di reddito di lavoro dipendente al sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 29 settempre 1973, n. 597, in quanto sono corrisposte non già in risarcimento di una perdita effettivamente sofferta ma in considerazione della particolare situazione in qui si trova il prestatore di lavoro che effettua operazioni di cassa per la responsabilità derivante dai percolo di eventuali perdite. Pertanto codesta amministrazione comunale deve assoggettare le indennità di cui trattasi alla ritenuta d'acconto ai fini dell'i.R. PE.F. in ciascun periodo di paga, cumurando le indennità predette con tutti gli altri emplumenti corrisposti nei medesimo periodo di paga, secondo quanto cinarito con la citata circolare n. 1/R.T.
Nota all'art, 4
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 58 - Disposizioni in materia di responsabilità.
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.  2. Il tespriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche coloro che si ingeriscano negli incarichi attributi a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurissione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dare leggi vigenti.  3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalimente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali 2 danni a questi arrecati con doio o colpa grave nell'eserciznio delle loro funzioni.  4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni balla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendneti dei comuni e delle provinca è personale e non si estende agli eredi.  omissis
······

# ART. 5 ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO

- 2. Eventuali ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, per sposte con motivata deliberazione.
- 3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'economo restituirà, integralmente, le anticipazio tura degli ordinativi d'incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazio denti commi.

## ART. 6 ATTIVITÀ DELL'ECONOMO - LIMITI

- 1. L'economo provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento di conta zione dei seguenti beni e servizi:
  - a) acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo, occorre mento degli uffici e dei servizi comunali;
  - b) acquisti e forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti i servi:
  - c) manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di pre al fine di assicurarne la buona conservazione e l'efficienza per il normale svolgimento de
  - d) manutenzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione ai servizi comunali;
  - e) acquisto di pubblicazioni necessarie per i vari servizi;
  - f) quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi.
- 2. La Giunta comunale, all'inizio di ciascun esercizio, determina la somma presumibilmente forniture di beni e servizi da acquisire a mezzo dell'economo. La detta deliberazione costituisci prenotazione di impegno ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
- 3. Il buono d'ordine dell'economo costituisce provvedimento di impegno di cui all'art. 35, c D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

## ART. 7 PROCEDURE PER I PAGAMENTI DELL'ECONOMO

- L'economo potrà dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di apposit GAMENTO»:
  - a) posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci;
  - b) giornali, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti;
  - c) tassa di circolazione degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi:
  - d) spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, remili;
  - e) anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti, nei limiti di cui all'art. 5, comma 8, del 5 1988, n. 395;
  - f) trasferte agli Amministratori e dipendenti;

n favore della	AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE
lo 13050	Nota all'art. 5
	D.Lgs. 25 febbraro 1995, n. 77.
anno essere	Art. 10 - Servizi per conto di terzi  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed  1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali,
evute a COO	un credito per l'elle, sono et alla social d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
li cui ai pres	Nots all'art. 6
	D.Lgs. 25 teobraio 1995, n. 77.
	Art. 27 - Impegno di spesa
	omissis  3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 30.
alla acqui	Art. 35 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese  1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo dei bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione deila copertura finanziaria di cui all'articolo 55,
il funzion	comma 5, della regge 8 grugno 1990, n. 142.  2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
	anició di inianticio e de an inispandi.  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
unali;	termine.  4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'orbiligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio inter-
comuna zi d'istin	4. Nel caso il cultive stata i adquisizione di perime setvizimi violaggio, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente one hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole pre-
	stazioni.  5. Agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 36, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte saive le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
nte per	Legge 7 agosto 1990, n. 241  Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
ini effett	persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione di variaggi economici di quanti procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
e 2, da	
1100	
	18 (1983)
I DI PA	
trativo	
100	Ma sinc
ni est	
1 25	
gosto	

- g) spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.;
- h) erogazioni di sussidi straordinari urgenti, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 12 della legge 7 ac
- 2. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:
  - a) del fondo economale di cui al precedente art. 5;
- b) dell'intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.
- 3. I pagamenti di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti quando i singoli importi non supern somma di L...400.000≡
- 4. Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economo nei soli casi di comprovata urgenza di dareno al pagamento immediato.

#### ART. 8

## RIMBORSI DELLE SOMME ANTICIPATE

- quattro
  1. Ogni <del>due</del> mesi e comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura della nomo di richiedere il rimborso delle somme anticipate, rimborso che sarà disposto con apposita determinazion deliberazione del competente organo.
  - determinazione

    2. Alla detta deliberazione dovranno essere allegati:
  - a) il «buono di pagamento» di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzato;
  - b) tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.

#### ART. 9

## ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL'ECONOMO

- 1. L'economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi:
- a) per missioni fuori sede, degli amministratori e dei dipendenti, a richiesta dell'interessato, pari al settanta que per cento del trattamento complessivo spettante per la missione, come previsto dall'art. 5, comma del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;
- b) per fare fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile, senza grave danno per i servizi, prove dere con le normali procedure.
- 2. Per le anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente dovranno essere osservate le procedure di cui successivo art. 10.

#### **ART. 10**

## DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL'ECONOMO

- 1. Per le anticipazioni provvisorie di cui al precedente art. 9, l'economo dovrà attenersi alla seguente procedu
- a) le anticipazioni dovranno essere fatte esclusivamente in esecuzione di apposite «autorizzazioni» a firmati responsabile dell'ufficio di ragioneria;
- b) sarà cura deil'economo richiedere, per le somme anticipate, il pronto rendiconto;
- c) per le somme effettivamente pagate sarà emesso corrispondente buono di pagamento a norma del pred dente art. 7;
- d) al buono di pagamento di cui alla precedente lettera c) dovranno essere allegate:
  - 1") l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);
  - 2") tutta la documentazione di spesa.

### AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ta all'art. 9	
23 agosto 1988, n. 395.	
- Trattamento di missione.	
Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settanta- e per cento del trattamento compiessivo spettante per la missione omissis	
Automs	
10 kgC	
5070	
·	
	•
-Cue	•••

#### **ART. 11**

#### RISCOSSIONE DI SOMME

- 1. L'economo è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso affidate.
- 2. Per le dette riscossioni dovranno essere tenuti:
- a) un registro delle riscossioni effettuate;
- b) un bollettario delle quietanze rilasciate.

#### **ART. 12**

### REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

- 1. Per la regolare tenuta del servizio di economato, l'economo dovrà tenere, sempre aggiornati, i seguen stri o bollettari:
  - 1) Registro dei pagamenti e dei rimborsi;
  - 2) Registro di carico e scarico dei bollettari;
  - 3) Bollettario dei buoni di pagamento;
  - 4) Bollettari delle anticipazioni prowisorie:
  - 5) Bollettario dei buoni delle forniture;
  - 6) Registro generale delle riscossioni e dei versamenti in Tesoreria:
  - 7) Bollettario delle quietanze rilasciate.
- 2. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere numerati e vidimati, prima dell'uso, a cura del Responsabil l'Ufficio di Ragioneria. Dovranno, altresì, essere regolarmente registrati nel registro di carico e scarico dei bol
- 3. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere diligentemente conservati dall'Economo per poi documer rendiconto annuale di cui al successivo art. 19.

#### **ART. 13**

### TENUTA DEGLI INVENTARI E CONSEGNA DEI MATERIALI

- 1. L'economo è consegnatario dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di carria, stampati, ecc., degli uffici e di tutti gli altri servizi a cui, comunque, provvede l'Ente.
  - 2. L'Economo sovrintende a tutti gli eventuali sub-consegnatari del mobilio e dei materiali vari.
- 3. Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere, sempre aggiornati, tutti i registri previsti dal "Regola comunale di contabilità".

#### **ART. 14**

#### ACQUISTO DI NUOVI MATERIALI D'USO

- 1. Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di cui all'articolo precedente, di nuova acquisizione, deve assunto in carico dall'economo, e, debitamente numerato, deve da questi essere annotato nell'inventario re
- 2. I mobili e gli oggetti destinati agli Uffici o ai servizi saranno affidati, a mezzo di speciale verbale di conserrispettivi Capi Uffici, Capi Servizio o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-conseg
  - 3. I verbali di consegna saranno controfirmati dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria.
- I sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti degli oggetti avuti in consegna senza previ autorizzazione scritta dell'economo.
- 5. Ad ogni cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'economo, alla verifica della stenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo sub-consegnatario, mediante apposito ve firmato dall'economo, dal sub-consegnatario cessante e da quello subentrante.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE i, i seguentire ponsabiled o dei bolleta ocumentare i di cancele egolament rio relativo nsegna.a segnatan reventiva

- 9 -

1.4.7

#### **ART. 15**

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI DI CONSUMO

1. Per i materiali di consumo, di cui l'economo è consegnatario, dovrà tenersi un registro di carico e scarico. con la indicazione della data di entrata dei singoli materiali, della qualità e della quantità di essi; della data di consegna e delle qualità e quantità consegnate ai singoli uffici, servizi o agenti.

### **ART. 16**

## MANUTENZIONE DI BENI MOBILIA

1. L'economo, nella sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha l'obbligo di curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, provvedendo a segnalare all'Ufficio di Segreteria tutti quei lavori, spese o provvedimenti che ritenga necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.

#### ART. 17

## DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

- 1. L'economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'Ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui l'economo riceve tali oggetti, dovrà redigere verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
  - a) le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
  - b) una dettagliata descrizione degli oggetti stessi;
  - c) le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
  - 2. Gli oggetti così consegnati all'Ufficio comunale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico.
- 3. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale.
- 4. Prima, però, di effettuare tale consegna, l'economo dovrà curare che l'Amministrazione Comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

#### **ART. 18**

## CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

- 1. Il controllo del servizio di economato spetta al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.
- 2. Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
- 3. All'uopo l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documer tazione.
- 4. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo, il Sindaco fa compilare d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.

#### **ART. 19**

## CONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale deve rendere conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale, dovrà essere allegata la documentazione es tamente indicata dall'art. 75 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

scarico i conse-

buona i lavori,

e in aterbale

arico. cheil à og-

a rim-

nen-

00 00

re il

sat-

## AGGIUNTE' - VARIAZIONI E NOTE

#### Nota all'art. 19

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 75 - Conti degli agenti contabili interni

- Art. 75 Conti degli agenti contabili interni

  1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di peni e gli altri soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale il odeposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 69.

  2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

  a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

  - b) la lista per tipologie di beni;
    c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
    d) la documentazione giustificativa della gestione;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
  e) i verbali di passaggio di gestione;
  f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
  g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
  3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono tra:

smessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. 4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 114.

### ART. 20 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

#### ART. 21

### ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

## ART. 22 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.